



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 UNITA' NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE IN PROVA NEL RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA AL LIVELLO 0 DELLA SCALA STIPENDIALE DEI DIRIGENTI DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER IL PROFILO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO.**

**VISTO**

il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 13;

**VISTO**

il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed in particolare l'art.19 comma 2 che dispone "*I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità Nazionale Anticorruzione*" (di seguito, ANAC);

**VISTO**

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l'art. 52-quater, come modificato dall'art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**VISTO**

per quanto applicabile, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*") e successive modificazioni;

**VISTO**

l'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, che disciplina la "Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni";

**VISTA**

la Convenzione Quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ex art. 22, comma 4, del citato d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114, sottoscritta in data 9 marzo 2015;

**VISTO**

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il Piano per il riordino di cui all'art. 19, comma 3, del d.l. n. 90/2014 ed è stato istituito il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e definita la relativa pianta organica;



#### VISTI

i decreti del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2020, con i quali sono stati nominati il Presidente ed i Consiglieri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

#### VISTO

il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale, nel testo vigente;

#### VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel testo vigente;

#### VISTE

le delibere nn. 532 e 533 del 16 novembre 2022 concernenti la dotazione organica dell'ANAC;

#### PRESO ATTO

della decisione assunta nell'adunanza del 4 aprile 2023 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha deliberato, tra l'altro, di bandire una procedura di selezione per il reclutamento, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 (due) unità nel ruolo della carriera direttiva - qualifica di Dirigente - al livello 0 della scala stipendiale dei dirigenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

#### VISTA

la delibera del 19 aprile 2023 di adozione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025;

#### VISTA

la delibera n. 307 del 13 giugno 2023 di avvio della procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di n. 2 unità di personale, con riserva del 30 % per il personale interno, da assumere in prova con contratto a tempo indeterminato nella carriera direttiva, qualifica di dirigente - livello retributivo zero - della scala stipendiale dei dirigenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

#### PRESO ATTO

della decisione assunta nell'adunanza del 6 settembre 2023 con la quale il Consiglio dell'Autorità ha deliberato, tra l'altro, *in previsione del personale dirigenziale che andrà in quiescenza il prossimo anno, di aumentare il numero dei posti messi a concorso da due a cinque;*

#### VISTA

la delibera n. 400 del 6 settembre 2023 con la quale i posti messi a concorso sono stati aumentati a 5 (cinque);

#### TENUTO CONTO

della decisione del Consiglio, assunta nell'adunanza del 13 settembre 2023, con la quale, a parziale modifica di quanto deliberato nell'adunanza del 6 settembre 2023, è stato deliberato di rinviare la pubblicazione del bando di concorso per dirigenti, considerata l'esigenza di completare il procedimento di riorganizzazione interna dell'ANAC conseguente all'entrata in vigore della normativa sul Whistleblowing nonché del nuovo Codice sui contratti pubblici ed alla luce dei primi mesi di operatività di tali atti normativi;

#### TENUTO CONTO

della decisione del Consiglio, assunta nell'adunanza del 24 luglio 2024, con la quale, è stata approvata la



riorganizzazione degli uffici dell'Autorità prevedendo la riduzione di un ufficio dirigenziale al fine assicurare un migliore coordinamento delle attività dei medesimi uffici dirigenziali e conseguire al contempo un risparmio di spesa;

#### CONSIDERATO

che, nell'adunanza del 24/07/2024, il Consiglio ha approvato il bando di concorso e deliberato di procedere all'avvio di una procedura per il reclutamento di personale nella carriera direttiva – qualifica dirigente – con la pubblicazione del bando di concorso approvato per n. 4 posti nella qualifica di Dirigente, profilo giuridico-amministrativo, con riserva del 30 % per il personale interno, da assumere in prova con contratto a tempo indeterminato nella carriera direttiva, qualifica di dirigente – livello retributivo zero - della scala stipendiale dei dirigenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, profilo giuridico-amministrativo;

#### VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n.693 e da ultimo dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 150 del 29/06/2023, entrato in vigore in data 14/07/2023;

#### VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni;

#### VISTA

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione, sociale e i diritti delle persone handicappate"* e successive modificazioni;

#### VISTA

la legge 12 marzo 1999 n.68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e successive modificazioni;

#### VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;

#### VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modificazioni;

#### VISTO

il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196,



di seguito "Codice");

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"CODICE dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni;

VISTO

il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 *"CODICE delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246"* e successive modificazioni;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 recante *"Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148"*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509 recante *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante *"Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1 relativa ai *"Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare"*;

VISTA

la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

VISTA

la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 – 2026"*;



## ACCERTATA

la disponibilità dei posti in ruolo della carriera direttiva – qualifica di “Dirigente” - per l’assunzione in prova di n. 4 unità di Dirigente giuridico-amministrativo, nonché la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie;

l’Autorità Nazionale Anticorruzione

## EMANA

il seguente bando di concorso

### Art. 1

#### Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità nel ruolo della carriera direttiva, qualifica di dirigente con profilo giuridico-amministrativo, in prova al livello 0 della scala stipendiale dei dirigenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito Autorità o anche ANAC), con riserva per il personale di ruolo di una quota pari al 30% dei posti messi a concorso e, in ogni caso, non meno di una unità di personale.
2. L’Autorità si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di sospendere, rinviare o modificare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso, verrà resa formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato sul Portale «inPA» - disponibile all’indirizzo internet: <https://www.inpa.gov.it> - e sul sito web istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: <https://www.anticorruzione.it> alla Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/ Bandi di concorso”.
3. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2

#### Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione nonché al momento dell’assunzione in servizio, dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario in Giurisprudenza o in Scienze politiche ovvero Laurea specialistica/magistrale del nuovo



ordinamento universitario (D.M. 509/1999 – D.M. 270/2004) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 9/7/2009 pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7/10/2009;

- b) uno dei seguenti requisiti di esperienza professionale:
- i. documentata esperienza specialistica di almeno quattro anni in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità come dirigenti in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni con competenza nelle materie di interesse dell'Autorità (trasparenza, anticorruzione e contratti pubblici);
  - ii. aver prestato servizio, in qualità di dirigente presso l'Autorità, per un periodo non inferiore a due anni, con contratto a tempo determinato;
  - iii. aver prestato servizio presso l'Autorità con la qualifica di funzionario nella carriera direttiva ovvero con qualifiche equivalenti in base ai previgenti ordinamenti professionali applicabili al personale dell'Autorità per un periodo di almeno cinque anni.

Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale di cui alla lett. b):

- il periodo richiesto deve essere interamente maturato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e deve decorrere dalla data del conseguimento del requisito di cui alla lett. a) del presente articolo;
- nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi saranno cumulati ai fini del computo temporale di cui alla predetta lettera b).

2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero indicano gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiarano che provvederanno a richiederne l'equiparazione.
3. I candidati devono essere, altresì, in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell'assunzione in servizio, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è richiesta l'adeguata conoscenza della lingua italiana, debitamente certificata, corrispondente al livello di competenza C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
  - b) idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni corrispondenti alla qualifica funzionale dei posti messi a concorso;
  - c) maggiore età;
  - d) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al



- Paese di cittadinanza;
- e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
  - f) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
4. L'Autorità Nazionale Anticorruzione si riserva di accertare il possesso dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di esame.
  5. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del concorso non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
  6. L'Autorità Nazionale Anticorruzione si riserva, altresì, di disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso o di non dare seguito all'assunzione.

### **Art. 3**

#### **Domanda di ammissione e termine di presentazione**

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «<https://www.inpa.gov.it> – previa registrazione del candidato sullo stesso Portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.
2. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 18:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Portale «inPA» e sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della



partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. Per la partecipazione al concorso è dovuto, a pena di esclusione, il versamento della tassa di euro 15,00, da effettuare entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, nella sezione "PAGAMENTI" esclusivamente a mezzo di versamento mediante "pagoPA". La suddetta tassa non è rimborsabile.
5. In caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sarà disposta una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga verrà data comunicazione con avviso pubblicato sul Portale «inPA» e sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/ Bandi di concorso.
6. Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
  - a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita;
  - b) il codice fiscale;
  - c) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico;
  - d) il proprio indirizzo posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale a lui intestato al presso il quale chiede che siano trasmesse, le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente con le stesse modalità;
  - e) il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere un livello di conoscenza della lingua italiana, corrispondente al livello C2, debitamente certificato;
  - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
  - g) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in



corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

- h) l'idoneità fisica all'impiego;
  - i) il titolo di studio posseduto di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), con l'indicazione della data del conseguimento, del voto riportato e dell'Università o dell'Istituzione che lo ha rilasciato;
  - j) il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), con l'indicazione della durata complessiva delle relative attività, della data di inizio ed eventuale termine delle stesse, del ruolo svolto e dell'istituzione presso la quale è stata maturata l'esperienza;
  - k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 12 del presente avviso;
  - l) l'eventuale condizione di portatore di handicap;
  - m) l'eventuale diritto alla riserva dei posti;
  - n) i titoli valutabili di cui all'art. 9 del bando;
  - o) la conoscenza ed accettazione di tutte le clausole del bando.
7. L'Autorità si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli dichiarati.
8. Il candidato diversamente abile, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve indicare in apposito spazio riservato sul format elettronico della domanda di ammissione, la richiesta di ausili e/o di tempi aggiuntivi strumentali all'espletamento delle prove di esame in relazione alla specifica condizione di disabilità, che dovrà essere comprovata da apposita certificazione o documentazione rilasciata dalla Commissione medico legale della ASL di riferimento al fine di consentire all'Autorità Nazionale Anticorruzione la predisposizione di mezzi e strumenti idonei a garantire la regolare partecipazione del candidato in condizioni di disabilità alle prove di selezione.
9. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà disposta ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della certificazione o documentazione di cui al comma 6. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura, i file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Autorità Nazionale Anticorruzione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della necessità di strumenti di ausilio, della tipologia dell'ausilio richiesto e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente



struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere inserita nell'apposita sezione "Allegati" del Portale inPA. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all'Autorità Nazionale Anticorruzione di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

11. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico, alla sezione "Informazioni aggiuntive". Nelle comunicazioni relative al diario delle prove di esame di cui all'art. 4 del presente bando, verranno fornite anche indicazioni sulle misure organizzative volte ad assicurare la partecipazione alla prova scritta alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento nonché sulle modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.
12. Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale «inPA». Non è garantita la soddisfazione della richiesta di assistenza entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
13. L'Autorità Nazionale Anticorruzione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il mancato recapito delle comunicazioni relative alla presente selezione pubblica, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione da parte del candidato oppure da omessa o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda.
14. Non sono ammesse domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.

#### **Art. 4**

##### **Ammissione delle candidature e comunicazioni relative al concorso**

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di partecipazione. L'esclusione dei candidati può essere disposta in qualunque momento della procedura qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti o negli altri casi previsti dal presente bando.



2. Le comunicazioni relative all'ammissione/esclusione al concorso, alla data e alla sede di svolgimento delle prove scritte e della prova orale e agli esiti delle prove saranno fornite ai candidati **ESCLUSIVAMENTE** tramite comunicazione sul:
  - sito internet istituzionale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/>) alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso";
  - portale inPA <https://www.inpa.gov.it/>.
3. Ai sensi della Normativa sulla Privacy, durante tutta la procedura concorsuale, i nominativi dei candidati, nelle comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale relative alle fasi intermedie della procedura, saranno sostituiti dal CODICE ID DOMANDA assegnato dalla procedura informatica per la presentazione delle domande on line.
4. Le pubblicazioni delle comunicazioni relative alla convocazione alle prove d'esame saranno effettuate nel rispetto dei termini di preavviso previsti, di almeno 15 giorni prima dell'effettuazione delle prove d'esame scritte e di almeno 20 giorni prima dell'effettuazione della prova orale.
5. Le comunicazioni effettuate sul sito istituzionale dell'ANAC hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
6. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito al concorso potranno essere trasmesse al responsabile del procedimento individuato nel dirigente dell'Ufficio Risorse umane e formazione, all'indirizzo PEC: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it) con oggetto: **Concorso Dirigente giuridico-amministrativo.**

## Art. 5

### Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso sarà gestita tramite Portale «inPA» e nominata con successivo provvedimento del Segretario Generale.
2. La Commissione sarà costituita da un professore ordinario o da un magistrato delle giurisdizioni superiori, che la presiede, da un dirigente dell'Autorità, e da un esperto nelle materie attinenti il concorso.
3. Il segretario della Commissione esaminatrice sarà individuato tra i funzionari di ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione.
4. Per le lingue straniere e per particolari esigenze tecniche o funzionali la commissione può avvalersi di altri esperti.
5. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, è comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilità. Qualora se ne ravvisi la necessità, nel caso previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si procederà all'integrazione della commissione e alla nomina di sottocommissioni.



## Art. 6

### Prova preselettiva

1. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a 200, l'Autorità si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove scritte.
2. Ogni comunicazione concernente la prova preselettiva, compreso il calendario, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA" <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito istituzionale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/>) alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso".
3. La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di quesiti nelle materie oggetto delle prove scritte di cui all'art. 8 del presente bando.
4. Saranno esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidità uguale o superiore all'80% dichiarata e attestata.
5. All'esito della prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 100 candidati classificati nella predetta prova, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo al centesimo posto.
6. Non sarà prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova preselettiva.
7. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, svolta in modalità digitale, l'Autorità potrà avvalersi, per la formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la Commissione concederà un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento.
8. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali e procedimenti informatizzati/automatizzati. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA" e sul sito dell'ANAC.
9. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non possono comunicare con altri candidati o con l'esterno e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli che dovranno essere consegnati prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.



10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

#### Art. 7

#### Procedura concorsuale e attribuzione punteggi

1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti prove dirette a verificare la preparazione specifica dei candidati nelle materie concernenti l'attività istituzionale dell'Autorità, nonché l'attitudine a risolvere questioni organizzative e di gestione delle risorse:
  - a) due prove scritte, per un valore complessivo massimo di 50 punti, distinte in:
    - una prova scritta per la verifica delle conoscenze teoriche relative alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale, come meglio precisato al successivo art. 8, comma 2, lett. a), per un valore complessivo massimo di 25 punti;
    - una prova scritta tecnico-pratica per la verifica delle conoscenze pratiche riferite alle attività che la funzione pubblica da ricoprire porterà ad esercitare, con particolare riferimento alla capacità di gestione degli uffici, come meglio precisato al successivo art.8, comma 2, lett. b), per un valore complessivo massimo di 25 punti;
  - b) la valutazione dei titoli, per un valore complessivo massimo di 25 punti, che sarà effettuata dopo lo svolgimento della prova orale, previa determinazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, con facoltà per la stessa di richiedere integrazioni e/o chiarimenti scritti ai candidati idonei, da consegnare all'atto della loro presentazione a sostenere le prove orali, che verrà effettuata con le modalità previste dall'articolo 9.
  - c) una prova orale alla quale saranno ammessi tutti i candidati che avranno superato le due prove di cui al precedente punto a), come meglio precisato al successivo art. 10, alla quale sarà attribuito un valore complessivo massimo di 25 punti.
2. In relazione alle fasi di cui alle lett. a), b) e c), la Commissione ha a disposizione **100 punti**, così ripartiti:
  - 50 punti per le prove scritte, le prove scritte si intendono superate se il candidato consegue un punteggio minimo per ciascuna prova di 17,5 punti;
  - 25 punti per la valutazione dei titoli;
  - 25 punti per l'esame orale, la prova orale si intende superata se il candidato consegue un punteggio minimo di 17,5.
3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
4. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi



conseguiti nelle prove scritte, nella valutazione dei titoli e nell'esame orale.

## **Art. 8**

### **Prove scritte**

1. La data e il luogo di svolgimento delle prove scritte sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ANAC e sul Portale «inPA» - con un preavviso di ameno 15 (quindici) giorni.
2. Sono previste due prove scritte, ciascuna per un punteggio massimo attribuibile di 25 punti:
  - a) una prova scritta teorica consistente nella predisposizione di un elaborato per la verifica delle conoscenze direttamente riferite all'ambito professionale per il quale si concorre afferenti le seguenti materie e/o ambiti tematico disciplinari:
    - codice dei contratti pubblici;
    - normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
    - diritto costituzionale;
    - nozioni di diritto dell'Unione europea;
    - diritto civile, con particolare riferimento alla disciplina delle obbligazioni e dei contratti;
    - diritto amministrativo;
    - nozioni di contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
    - diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
    - disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento alle responsabilità contabili e disciplinari;
    - ordinamento dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 25 punti.

- b) una prova scritta tecnico-pratica consistente nella predisposizione di un atto amministrativo e/o una relazione, e/o un provvedimento, e/o un altro elaborato tecnico direttamente riferito alla soluzione di un problema e/o caso pratico posto al candidato dalla Commissione e attinente la concreta attività lavorativa e le mansioni del profilo per il quale si concorre ivi comprese le attitudini e le potenzialità organizzative e gestionali.

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 25 punti.

3. La durata della prova scritta verrà fissata dalla Commissione.
4. Le prove scritte si intendono superate se il candidato consegue un punteggio minimo per ciascuna prova di 17,5 punti.
5. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare con altri candidati verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con l'esterno, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dalla selezione.



6. Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare unicamente le fonti normative primarie che saranno fornite dalla Commissione. Sarà vietato introdurre nell'aula di esame manoscritti, documenti, appunti, pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza.
7. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte saranno disabilitati alla connessione internet.

### **Art. 9**

#### **Valutazione dei titoli**

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova orale, previa determinazione dei criteri di valutazione.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice ha a disposizione 25 punti secondo criteri descritti di seguito:
  - a) **FINO A 10 PUNTI** per periodi di servizio o attività ulteriori rispetto ai periodi minimi di ammissione indicati all'art. 2, comma 1, lett. b), del presente bando e fatti valere ai fini dell'ammissione al presente concorso e relativi alle materie di competenza dell'ANAC concernenti il codice degli appalti e la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Il servizio eventualmente prestato presso l'ANAC, ove della durata di almeno 36 mesi, sarà valutato attraverso l'attribuzione di un punteggio specifico in relazione ad ogni anno di servizio prestato ulteriore rispetto al servizio richiesto quale requisito di accesso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b).
  - b) **FINO A 8 PUNTI** per altre competenze quali:
    - titoli di specializzazione *post-lauream*, della durata di almeno 1 anno presso università o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri, inerenti l'attività istituzionale dell'Autorità;
    - ulteriori titoli di laurea, anche di durata triennale, inerenti l'attività istituzionale dell'Autorità;
    - abilitazioni professionali;
    - conseguimento di master inerenti l'attività istituzionale dell'Autorità di durata almeno annuale presso università o istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri;
    - ogni altro titolo accademico, professionale o di studio attinente l'attività istituzionale



dell'Autorità.

- c) FINO A 7 PUNTI per pubblicazioni di carattere scientifico in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità.

### **Art. 10**

#### **Prova orale**

1. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà pubblicato sul sito dell'ANAC e sul Portale «inPA» almeno venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuta. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova orale è volta ad accertare il livello delle conoscenze e delle competenze interdisciplinari del candidato in relazione al profilo per il quale si concorre.  
La prova consiste in un colloquio volto alla valutazione:
  - della conoscenza delle materie della prima prova scritta di cui all'art. 8, comma 2, lettera a);
  - delle attitudini e potenzialità organizzative e gestionali;
  - della conoscenza della lingua inglese per un livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue.
3. Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 25 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 17,5.

### **Art. 11**

#### **Diario delle prove d'esame**

1. I candidati regolarmente iscritti online, inseriti nell'elenco degli ammessi pubblicato ai sensi dell'art. 4 del bando, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove concorsuali nella sede, nel giorno e nell'ora comunicati.
2. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento e **la ricevuta rilasciata dal sistema informatico** al momento della compilazione online della domanda.
3. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

### **Art. 12**

#### **Titoli di preferenza**

1. Il candidato che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza è tenuto a dichiararlo nella domanda di partecipazione.



2. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
3. Le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza a parità di merito e di titoli sono quelle indicate nell'art. 5 del DPR n. 487/94, come integrato dal D.P.R. n.82/2023.
4. L'amministrazione pubblica sul Portale e sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione "Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso/ Bandi di concorso" uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.

### **Art. 13**

#### **Graduatoria di merito e vincitori del concorso**

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, nella valutazione dei titoli e nell'esame orale.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli di preferenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Sono dichiarati vincitori ed assunti in prova a tempo indeterminato i primi quattro candidati classificati nella graduatoria finale di merito, fatta salva la riserva di posti destinata al personale interno.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori, è approvata con delibera dell'Autorità, con riserva di accertamento dei requisiti, per l'instaurazione del rapporto individuale di lavoro.
5. La graduatoria rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione, durante il quale l'Autorità potrà, se si verificano i presupposti, procedere allo scorrimento della stessa.
6. La graduatoria dei vincitori è pubblicata sul sito *internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione "Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso/Bandi di concorso"* e sul Portale «inPA».
7. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

### **Art. 14**

#### **Documenti di rito**

1. I vincitori della procedura concorsuale sono tenuti a fornire documentazione dei titoli posseduti, eccezion fatta per quelli acquisibili d'ufficio.
2. I documenti incompleti, o affetti da vizi sanabili, potranno essere regolarizzati a pena di decadenza, entro il termine indicato nell'apposito invito.



## **Art. 15**

### **Assunzione in servizio**

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati in prova con contratto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, nella carriera direttiva – qualifica di dirigente – livello retributivo zero.
2. Il candidato dichiarato vincitore si impegna, ai fini dell'assunzione, al rispetto di tutte le disposizioni regolamentari dell'ANAC vigenti alla data della presa di servizio.
3. Il periodo di prova, computato come servizio di ruolo effettivo se concluso favorevolmente, ha la durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio. Nell'ipotesi di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato per altri 6 mesi. Al termine di detto secondo periodo, ove l'esito sia ancora sfavorevole, è dichiarata dall'Autorità la risoluzione del rapporto di lavoro e il dipendente ha titolo ad un'indennità di liquidazione raggugliata ad 1/12 degli emolumenti retributivi annui previsti.
4. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo uguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
5. Il periodo di prova deve intendersi favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di prova.
6. Al termine del periodo di prova – ove questo sia stato giudicato favorevolmente dall'Autorità sulla base di una relazione presentata dal Segretario Generale – i vincitori sono nominati in ruolo secondo l'ordine della graduatoria del concorso come approvata dall'Autorità.
7. Il personale, già di ruolo o assunto a contratto nonché comandato presso l'Autorità, che abbia partecipato a concorsi risultandone vincitore, è esentato dal periodo di prova sempreché il servizio prestato presso l'Autorità sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso.
8. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione e dalla graduatoria.

## **Art. 16**

### **Parità di genere**

1. Con riferimento al titolo di preferenza dell'equilibrio di genere di cui al precedente art. 12, tenuto conto della ricognizione effettuata dall'Autorità, calcolata alla data del 31 dicembre 2023, per la qualifica professionale oggetto del presente bando la percentuale di rappresentatività dei generi è la seguente:
  - 55 % uomini;
  - 45 % donne;

pertanto non sussiste il differenziale previsto dall'art. 6 del d.P.R. 487/1994.



## **Art. 17**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'ANAC in qualità di titolare del trattamento è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale e dei componenti della commissione esaminatrice presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, Via Marco Minghetti, 10, Roma, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione, il possesso di titoli nonché per consentire l'espletamento della procedura concorsuale. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla predetta procedura concorsuale. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente indirizzo mail: [rpd@anticorruzione.it](mailto:rpd@anticorruzione.it), ovvero al seguente indirizzo PEC: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it).
3. Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio risorse umane e formazione.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## **Art. 18**

### **Pari opportunità**

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

## **Art. 19**

### **Pubblicazione**

1. L'avviso della presente procedura concorsuale sarà pubblicato sul Portale «inPA» e sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso".



*Il Segretario Generale*

**Ing. Filippo Romano**